

Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
7 febbraio 2008, n. ARG/gas 11/08

**Gruppo di lavoro *“Determinazioni per il conferimento delle
capacità di stoccaggio e della punta giornaliera per il
servizio di modulazione per l'anno termico 2008-2009”***

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 18 giugno 2008

Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni e proposte ai contenuti del verbale redatto dagli Uffici dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) in data 29 aprile 2008 della riunione del Gruppo di lavoro (Gdl) del 27 marzo 2008 (di seguito Verbale) e discusso nella riunione del Gdl del 20 maggio 2008.

Nel Verbale vengono trattati primariamente gli aspetti procedurali della disciplina di prossima emanazione relativa al conferimento della capacità di stoccaggio.

Punto di Riconsegna (PdR)/Zona climatica

I distributori eseguono le procedure funzionali all'attribuzione dei quantitativi di gas agli utenti del servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla delibera n. 138/04 e s.m.; per il calcolo il provvedimento prevede l'utilizzo delle 6 zone climatiche (A, B, C, D, E, F) così come definite dal D.P.R. n. 412/93. Queste zone climatiche hanno come elemento territoriale di base il Comune.

Le 18 regioni/zone climatiche (numerare da 11 a 28) individuate da Snam Rete Gas, ai fini della profilatura giornaliera dei prelievi dei PdR NMG, sono invece associate alla posizione geografica delle singole cabine RE.MI.

Possono esserci configurazioni impiantistiche in cui uno stesso impianto/pool interessa una porzione di territorio che fa riferimento a più zone/regioni climatiche; in questo caso il distributore in fase di fornitura dei dati funzionali al processo di allocazione comunica all'impresa di trasporto le somme dei consumi divise per profilo di prelievo e, quindi, anche per le diverse zone climatiche.

Anigas auspica che al fine del conferimento delle capacità di stoccaggio l'impresa di distribuzione sia tenuta a comunicare i dati raggruppati per impianto. In subordine nel caso fosse necessaria un'aggregazione secondo zone/regioni, questa dovrebbe prevedere il Comune come "elemento minimo" di riferimento. Nel caso di reti di distribuzione interconnesse (seppur alimentate da un unico PdR fisico della rete di trasporto) l'associazione tra PdR della rete di distribuzione (che alimenta il singolo consumatore finale di gas) e il Comune è l'unica ad essere univocamente definita e non modificabile nel tempo.

Diverse metodologie di calcolo dei consumi annui

La delibera n. 138/04 integrata dalla delibera n. 17/07 impone all'impresa di distribuzione l'obbligo di aggiornare almeno una volta all'anno, in coincidenza dell'inizio di ciascuno anno termico, il profilo di prelievo di ciascuno PdR della rete gestita .

Le imprese di distribuzione si sono attrezzate per ottemperare a tale obbligo in modo autonomo e non standardizzato per tutte le aziende.

Anigas propone di utilizzare la metodologia di calcolo prevista dalla delibera n. ARG/com 15/08 che integra e modifica la delibera n. 157/07. Infatti questa delibera impone per finalità diverse lo stesso obbligo al distributore, introducendo una definizione di “*consumo totale annuo*” compatibile con quella della delibera n. 138/04.

Per quanto riguarda l'auspicata standardizzazione degli scambi informativi tra imprese di distribuzione e utenti della rete, Anigas suggerisce che il tema venga trattato nel Gdl che sta lavorando con gli Uffici della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio in tema di standard nazionale di comunicazione.

Nella prima fase del suo mandato questo GdL ha sviluppato i flussi di comunicazione, come sequenze minime, semantica dei dati da scambiare, tempistiche e canali di comunicazione (*Posta Elettronica Certificata, Web application, Application to Application*) per quanto riguarda i processi sottesi alla delibera n. 168/04.

Anigas auspica che il Gdl nella prossima fase, quando esaminerà i flussi della delibera n. 138/04, consideri anche i flussi informativi funzionali al conferimento dello stoccaggio.

In attesa di implementare la piattaforma sopracitata Anigas propone di utilizzare per il prossimo anno termico in via transitoria quanto previsto dalla delibera n. 294/06.

Condivisione dei dati tra distributori e venditori

Anigas ricorda che gli articoli 13 e 14 della delibera n. 138/04 e l'articolo 11.3 del Codice Rete Distribuzione Gas tipo prescrivono la responsabilità delle parti (venditori e distributori) di mantenere costante informazione sui dati e dei requisiti caratterizzanti i PdR tra cui anche quelli relativi al “profilo di prelievo”.

Tempistiche per il conferimento

Per la comunicazione dei dati di consumo (dei clienti finali di piccole dimensioni) aggregati dalle imprese di distribuzione a ciascun utente della distribuzione, Anigas propone di posticipare la scadenza almeno al 1° febbraio, in modo che sia possibile tener conto degli *switching* intervenuti con decorrenza 1° gennaio.

Per i subentri su base mensile nel rapporto di fornitura tra utente della distribuzione e cliente finale, Anigas ritiene che la fossilizzazione su base annua del quadro utilizzato per il conferimento sia di forte ostacolo alla concorrenza tra gli utenti della distribuzione e ingessi il mercato: gli utenti della distribuzione si troverebbero nella pratica impossibilità di acquisire nuovo mercato, non avendo la possibilità di garantire ai nuovi clienti il servizio di modulazione, come previsto dai commi 18.2 e 18.3 del Decreto legislativo n. 164/2000.

Anigas propone, pertanto, che le acquisizioni/perdite di clienti da parte di un utente della distribuzione – eventualmente al superamento di una soglia minima di volume – debbano essere segnalate dall'utente della distribuzione al proprio utente del trasporto come modifica dei consumi oggetto del corrispondente mandato/delega al conferimento.

L'utente del trasporto interessato, tenendo conto del complesso delle comunicazioni di modifica mandato/delega ricevute dai propri utenti della distribuzione, aggiornerà i volumi comunicati all'impresa di stoccaggio come previsto al punto b. ii. del Verbale.

Per i subentri su base mensile nel rapporto di fornitura tra utente del trasporto e utente della distribuzione ad anno termico del trasporto avviato di cui al punto b. iii del Verbale, Anigas suggerisce il 1° novembre come data oltre la quale applicare tale modalità di subentro.

Inoltre, pur condividendo la proposta che il subentro in oggetto sia perfezionato con la sola comunicazione da parte dell'utente del trasporto subentrante, Anigas ritiene opportuno che all'utente del trasporto subentrato sia data la possibilità di segnalare all'impresa di stoccaggio e all'Autorità eventuali anomalie/incoerenze riscontrate in merito alla titolarità del trasferimento.